

## Causa C-297/94

### Dominique Bruyère e altri contro Stato belga

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Conseil d'État del Belgio)

«Medicinali ad uso veterinario — Direttive 81/851/CEE e 90/676/CEE»

Conclusioni dell'avvocato generale M.B. Elmer, presentate il 17 ottobre 1995 .... I - 1553  
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 marzo 1996 ..... I - 1560

#### Massime della sentenza

1. *Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Necessità di una decisione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate — Valutazione da parte del giudice nazionale — Facoltà delle parti di modificare il tenore delle questioni — Insussistenza*  
(Trattato CE, art. 177)
2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Medicinali ad uso veterinario — Divieti sanciti dalla direttiva 81/851 — Portata — Concomitante applicazione degli artt. 30 e 36 del Trattato — Inammissibilità*  
(Trattato CE, artt. 30 e 36; direttive del Consiglio 81/851/CEE, art. 4, 90/676/CEE e 93/40/CEE)

1. Nel contesto del procedimento previsto dall'art. 177 del Trattato, spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità dell'emananda decisione giudiziale, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte, senza che le parti possano modificare il tenore di tali questioni.
  
2. Il divieto, sancito dall'art. 4 della direttiva 81/851, relativa ai medicinali ad uso veterinario, nella sua versione iniziale e in quella modificata con direttiva 90/676, sia di mettere in commercio sia di somministrare un medicinale nel territorio di uno Stato membro senza previo rilascio di un'autorizzazione da parte delle competenti autorità di tale Stato implica quello di importarlo, quando tale operazione viene realizzata in vista di uno di questi obiettivi. Di conseguenza, viene pure presa in considerazione dalla disposizione

considerata l'importazione da parte di un farmacista di uno Stato membro di un medicinale prescritto in questo Stato da un veterinario per far fronte a un particolare bisogno.

A questo proposito, se è vero che, secondo l'undicesimo 'considerando', la direttiva 81/851 si presenta come «una tappa nella realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione dei medicinali veterinari», da ciò non è dato però desumere che la detta direttiva lasci spazio all'applicazione degli artt. 30 e 36 del Trattato per i medicinali che rientrano nella sua sfera d'applicazione. Infatti, con tale espressione il legislatore comunitario ha solo voluto dire che il regime di pluralità di autorizzazioni nazionali di immisione in commercio, inizialmente istituito con la direttiva 81/851, era destinato a essere sostituito da un regime che prendesse in considerazione autorizzazioni concesse da altri Stati membri (direttiva 90/676) e poi da un regime di reciproco riconoscimento di principio di tali autorizzazioni (direttiva 93/40).